



COMUNE DI
FILADELFIA Provincia di Vibo Valentia

Area Personale

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 13.06.2024

OGGETTO:

CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS, N. 151/2001 AL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IDENTIFICATO DALLA MATRICOLA 001.

Progressivo Generale N. 287 in data 19.06.2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Premesso che l'art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001, nel richiamare e confermare il preesistente quadro normativo di cui all'art. 4 comma 4bis della Legge n. 53/2000, introdotto dall'art. 80 della Legge n. 388/2000, stabilisce che i lavoratori dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi retribuiti per un massimo di due anni, in modo continuativo o frazionato nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap grave, per le quali è stata accertata, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/1992, la situazione di gravità contemplata dall'art. 3 della medesima Legge;

Vista la richiesta assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 2680 in data 04/04/2024, presentata dal dipendente comunale identificato dalla matricola 001, intesa a fruire del congedo straordinario biennale retribuito di cui all'art. 4 comma 2 della Legge 08 marzo 2000 n. 53 e s.m.i. per l'assistenza al familiare riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i.;

Considerato che il dipendente ha chiesto l'utilizzo del congedo di cui sopra in modo frazionato per il periodo dal 17 giugno 2024 al 16 settembre 2024;

Visto il verbale di visita medica per l'accertamento dell'handicap stilato dalla competente Commissione Medica di Verifica dell'INPS di Vibo Valentia, dalle cui risultanze si evince che il familiare del dipendente è riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92;

Dato atto che durante il periodo di congedo, già fruito e quello ancora da fruire, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore, comprensiva dei ratei di 13^a mensilità, oltre eventuali gratifiche, premi o indennità non legati alla presenza, cioè riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo;

Rilevato che i periodi di congedo in argomento, incidono negativamente sulla maturazione delle ferie, salvo indicazioni più di favore dei singoli contratti collettivi Nazionali di Lavoro;

Rilevato altresì che il predetto congedo, utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR;

Vista la legge n.350/2003 art.3 comma 106 che modifica il suddetto art.42 comma 5 del Decreto Legislativo 151/2001, sopprimendo il vincolo dei cinque anni di riconoscimento della situazione di gravità del soggetto con handicap grave e confermando invece l'altra condizione e cioè che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto;

Accertato che i contributi da versare all'INPS dovranno essere commisurati alla retribuzione di fatto corrisposta;

Accertata infine la sussistenza dei requisiti per la fruizione del congedo biennale straordinario retribuito al dipendente comunale identificato dalla matricola 001;

Visti:

- la deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 04/04/2024 di approvazione del bilancio di previsione dell'Ente;
- il decreto sindacale n. 05/2024;
- l' art. 183 e l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000

DETERMINA

Per tutto quanto evidenziato in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) di prendere atto della richiesta assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 2680 in data 04/04/2024, presentata dal dipendente comunale identificato dalla matricola 001, intesa ad usufruire del congedo straordinario biennale retribuito per l'assistenza al familiare riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i.;
- 2) di prendere atto del verbale di visita medica per l'accertamento dell'handicap stilato dalla competente Commissione Medica di Verifica dell'INPS di Vibo Valentia, dalle cui risultanze si evince che il familiare del dipendente è riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92;
- 3) di concedere il periodo di congedo biennale straordinario retribuito frazionato così come richiesto dal dipendente per il periodo 17 giugno 2024 al 16 settembre 2024;
- 4) di precisare che il richiedente è tenuto a comunicare con tempestività, non oltre 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d'ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva;
- 5) di dare atto che durante tale periodo di assenza dal lavoro il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore, comprensiva dei ratei di 13[^] mensilità, oltre eventuali gratifiche, premi o indennità non legati alla presenza, cioè riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo;
- 6) che i periodi di congedo in argomento, incidono negativamente sulla maturazione delle ferie, salvo indicazioni più di favore dei singoli contratti collettivi Nazionali di Lavoro;

7) che il predetto congedo, utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR;

8) che i contributi da versare all'INPS dovranno essere commisurati alla retribuzione di fatto corrisposta;

9) di trasmettere il presente provvedimento al dipendente comunale matricola 001;

Di dare atto che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo Online Comunale;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Area Personale;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale;
- è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, allegata alla presente;

La Responsabile dell'Area Demografica

Dott.ssa Rosamarina MORELLI

Area Finanziaria

VISTO il provvedimento che precede, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.. Fabio Giuseppe SERRATORE